

a) si discuterà ed approverà il bilancio annuale; b) si nomineranno coloro che devono riempire gli uffici sociali. Nelle altre riunioni si trattaranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea, per deliberazione del Consiglio o dietro domanda del comitato dei sindaci o di almeno un decimo del numero dei soci fossero posti all'ordine del giorno. La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto al Consiglio venti giorni prima almeno della detta riunione. In ogni riunione ordinaria il Consiglio informerà l'assemblea dell'andamento della società e della sua situazione economica. - Art. 16. L'assemblea può convocarsi in seduta straordinaria, quando il Consiglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei sindaci, o da un decimo del numero dei soci. La convocazione avrà luogo entro un mese dalla detta richiesta. - Art. 17. La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo d'invito personale a tutti i soci. detto invito sarà affisso anche nella sede della società. Egli conterrà l'indicazione degli affari da discutersi in assemblea o dovrà essere spedito ed affisso almeno sette giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Un esemplare di tali inviti a firma del Presidente o di chi lo sostituisce verrà conservato negli archivi

sociali sopra della regolare convocazione dell'assemblea. In caso d'urgenza, riconosciuta dal Consiglio, il termine di sette giorni potrà essere ridotto a due giorni. Dalle convocazioni dell'assemblea e dalle deliberazioni della medesima si farà constatare da apposito verbale che verrà firmato dal Presidente del Consiglio e dal segretario. - Art. 18. L'assemblea sono valide quando interverranno almeno un quinto dei soci. In seconda convocazione però saranno valide qualunque sia il numero dei presenti, purché si delibera un'ora dopo la convocazione.

Art. 19. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Quando cinque soci almeno lo richiedano, si procede per appello nominale, tranne che si tratti di persona per la quale si vota sempre a scrutinio segreto.

Art. 20. La presidenza delle assemblee è affidata al Presidente del Consiglio d'amministrazione o a chi ne fa le veci. - Art. 21. S'intendono qui trascritte gli art. 166, 167 e 168 del Codice di Commercio. - Paragrafo 2. Consiglio d'amministrazione. Art. 22. Il Consiglio d'amministrazione si compone di sette membri eletti fra i soci dall'assemblea generale, a maggioranza relativa